REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851 **Internet: www.regione.liguria.it**
Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531 **E-mail: abbonati@regione.liguria.it**
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363 **E-mail: burl@regione.liguria.it**

PARTE PRIMA Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."
CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:
Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.
CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunzi e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.
TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunzi, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

International Printing s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 180/2005

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 1 Dicembre 2015 N. 20
Misure per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclaggio. pag. 2

LEGGE REGIONALE 1 DICEMBRE 2015 N. 20

Misure per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclaggio.

Il Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1
(Programmi comunali per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclaggio)

1. Tutti i comuni predispongono e presentano, entro la data del 31 marzo 2016, alla Regione e alla Provincia o Città metropolitana competente per territorio programmi organizzativi per l'incremento della raccolta differenziata e del riciclaggio.
2. I programmi di cui al comma 1 devono indicare:
   a) azioni per introdurre sistemi di raccolta differenziata delle frazioni riciclabili che consentano di raggiungere risultati di riciclaggio, rispetto al rifiuto prodotto delle medesime frazioni, almeno del 45 per cento al 2016 e del 65 per cento al 2020 in termini di peso;
   b) azioni finalizzate all'introduzione di sistemi di tariffazione puntuale a fronte del servizio di gestione dei rifiuti urbani, parametrati sulle quantità di rifiuto indifferenziato prodotto.
3. Il programma relativo al Comune di Genova deve indicare i seguenti risultati minimi di riciclaggio: 40 per cento al 2016 e 65 per cento al 2020 in termini di peso.
4. I programmi dei comuni devono indicare le azioni e gli interventi finalizzati al riciclaggio in loco della frazione organica prodotta tramite sistemi di compostaggio domestico o di comunità.
5. La stesura dei programmi di cui al comma 1 è coordinata dalla Provincia o Città metropolitana ai fini della definizione dei contenuti della pianificazione di competenza circa la strutturazione ed organizzazione dei servizi relativi alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti.
6. La raccolta differenziata deve essere prevista con modalità che consentano la massimizzazione del successivo recupero di materia.

Articolo 2
(Certificazione dei risultati di riciclaggio conseguiti)

1. I risultati di effettivo riciclaggio, a partire dal 2017, con riferimento all'anno precedente, saranno certificati dall'Osservatorio regionale sui rifiuti di cui all'articolo 36 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento al documento "Scelta del metodo di calcolo per il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani stabiliti dalla direttiva quadro rifiuti 2008/98/Ce" del 30 ottobre 2013 diffuso dal Ministero per l'ambiente.
2. L'Osservatorio regionale sui rifiuti raccoglie, analizza e certifica i dati relativi alla filiera dei rifiuti con riferimento alle fasi della raccolta, del recupero, del trattamento e smaltimento, al fine di fornire informazioni trasparenti sul percorso dei rifiuti e sulla resa economica degli stessi.
3. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento:
   a) la tipologia dei dati che il gestore affidatario del servizio comunale di raccolta dei rifiuti deve trasmettere ai fini di cui al comma 2;
   b) le tempistiche e le modalità di trasmissione dei dati;
   c) le tempistiche e le modalità di pubblicazione dei dati.
4. I dati di cui al comma 2 saranno resi disponibili a partire dall'anno 2017 con riferimento all'anno

precedente.

5. Nell'ambito dei programmi organizzativi di cui all'articolo 1 deve, in ogni caso, essere assicurata la compatibilità con gli indirizzi definiti da Città metropolitana e province, qualora approvati, in merito alla transizione fra servizio organizzato su base comunale e servizio organizzato su base d'area, in conformità all'articolo 24 della legge regionale 7 aprile 2015, n. 12 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale).
6. Qualora la Città metropolitana o le province abbiano individuato, al proprio interno, ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 3, della legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti) e successive modificazioni e integrazioni, dei bacini di affidamento per l'organizzazione dei servizi di gestione rifiuti costituiti da più comuni, ovvero qualora i comuni abbiano già approvato forme di associazione per l'esercizio della funzione o del servizio, compatibili con gli indirizzi definiti da Città metropolitana e province, il programma di cui all'articolo 1 è presentato da parte del Comune designato quale capofila del bacino di affidamento, tenendo conto delle caratteristiche dei singoli comuni facenti parte dello stesso ai fini degli interventi ed azioni da attuare.

Articolo 3
(Effetti della mancata predisposizione o attuazione dei programmi)

1. I programmi vengono valutati entro sessanta giorni dal ricevimento, da parte del Comitato d'ambito di cui all'articolo 15 della l.r. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini della loro conformità agli indirizzi della pianificazione regionale, metropolitana e provinciale e della idoneità all'eventuale ammissione a finanziamento a valere sul bilancio regionale.
2. L'effettivo finanziamento dei singoli programmi è disposto sulla base di priorità determinate preventivamente dalla Giunta regionale secondo modalità e criteri improntati a trasparenza, tenuto conto delle risorse disponibili.
3. In caso di mancata presentazione dei programmi di cui all'articolo 1 da parte dei comuni nei termini indicati, la Città metropolitana o la Provincia, previa diffida, esercitano il potere sostitutivo nei confronti dei comuni nominando un Commissario ad acta al fine dello svolgimento delle funzioni che non siano state adempiute.
4. In caso di valutazione negativa circa i contenuti dei programmi di cui all'articolo 1 da parte del Comitato d'ambito, gli stessi devono essere adeguati entro i termini e secondo le modalità definite dal Comitato stesso.
5. I risultati derivanti dai programmi di cui all'articolo 1 rappresentano elementi determinanti ai fini del rispetto degli obiettivi indicati dall'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni.
6. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'articolo 205 del d.lgs.152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, i comuni che, sulla base dell'accertamento da parte dell'Osservatorio regionale sui rifiuti, abbiano conseguito percentuali di riciclaggio inferiori a quelle di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, concorrono al sistema gestionale di ambito, attraverso il versamento di euro 25 per ogni tonnellata di rifiuto raccolta in modo indifferenziato, a concorrenza del quantitativo mancante rispetto ai citati obiettivi di riciclaggio.
7. Il contributo di cui al comma 6 è applicato annualmente secondo indirizzi e specifiche modalità operative definiti dal Comitato d'ambito.
8. Le risorse derivanti annualmente dall'applicazione del contributo di cui al comma 6 confluiscono nel bilancio regionale in entrata e sono destinate al finanziamento dei programmi comunali di cui all'articolo 1, comma 1.
9. I comuni tenuti al versamento di cui al comma 6, che non ottemperano entro i termini stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, vengono esclusi dai finanziamenti regionali per i due anni seguenti.

Articolo 4
(Disposizioni inerenti i rapporti contrattuali con il gestore del servizio)

1. I comuni, singoli o riuniti in bacini di affidamento individuati dalla Provincia o Città metropolitana, hanno l'obbligo di inserire nei capitolati per l'affidamento del servizio di gestione rifiuti i risultati di riciclaggio conformi agli obiettivi indicati all'articolo 1, nonché le informazioni relative alla filiera dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Per gli affidamenti in corso i comuni provvedono a rinegoziare con i gestori del servizio, nei limiti delle disponibilità di bilancio, una strutturazione del servizio di raccolta differenziata in grado di raggiungere gli obiettivi di riciclaggio indicati all'articolo 1, nonché ad inserire l'obbligo contrattuale di fornire le informazioni relative alla filiera dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 2.

Articolo 5
(Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi))

1. L'articolo 16 della l.r. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Articolo 16
(Quota di gettito per programmi ambientali)

1. Il 30 per cento del gettito del tributo speciale per deposito in discarica dei rifiuti solidi, al netto della quota spettante alle province, è destinato alla costituzione di apposito fondo per il finanziamento dei programmi regionali in campo ambientale.
2. Il 10 per cento del gettito del tributo speciale per deposito in discarica dei rifiuti solidi, al netto della quota spettante alle province, è destinato ad interventi in materia di difesa del suolo e protezione civile.
3. Nell'ambito della quota di gettito di cui al comma 1, la Regione destina una percentuale non inferiore al 10 per cento alla realizzazione di programmi finalizzati a valorizzare il riciclaggio di frazioni di rifiuti urbani, predisposti dai comuni ed individuati da Regione, province e Città metropolitana, secondo modalità e tempistiche definite con atto della Giunta regionale.".

Articolo 6
(Modifica all'articolo 24 della l.r. 12/2015)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 12/2015, è inserito il seguente :
"2 bis. Ove la Provincia o la Città metropolitana abbiano definito, con proprio provvedimento anche a titolo di stralcio del Piano d'area o Piano metropolitano, il disegno complessivo della ripartizione territoriale dei servizi di gestione rifiuti da perseguire all'interno del territorio, con l'individuazione dei bacini di affidamento, i comuni possono provvedere, in conformità agli indirizzi definiti da Provincia o Città metropolitana, ad un affidamento del servizio di gestione integrata rifiuti per un periodo non esteso oltre il 31 dicembre 2020.".

Articolo 7
(Modifiche alla l.r. 1/2014)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "acquisito il parere obbligatorio della Consulta di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a)" sono soppresse.
2. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "acquisito il parere obbligatorio della Consulta di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a)" sono soppresse.
3. Il comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"5. Ai fini degli affidamenti di cui ai commi 2 e 3, la Città metropolitana e le province possono

individuare, all'interno del territorio di propria competenza, dei bacini di affidamento con caratteristiche di omogeneità territoriale ed un congruo numero di abitanti, in conformità alle indicazioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti, tali da renderli sostenibili dal punto di vista della qualità del servizio e della sua economicità, designando, qualora ritenuto opportuno, un Comune capofila.".

4. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:
   "e bis) approva modifiche ai confini territoriali delle aree, come definiti dall'articolo 14, comma 1, motivate da esigenze di ottimizzazione logistica ed efficienza dei servizi.".
5. Il comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
   "5. Le determinazioni del Comitato d'ambito vengono assunte con l'applicazione dei seguenti pesi: 40 Regione e 60 province e Città metropolitana, con ripartizione basata sulla base della popolazione residente.".

6. L'articolo 21 della l.r. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Articolo 21
(Consulte per il servizio idrico e il servizio di gestione dei rifiuti)

1. Sono istituite presso la Regione:
   a) la Consulta per il servizio idrico integrato, composta da rappresentanti dei movimenti promotori il referendum sull'acqua, delle associazioni di consumatori, dei sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale e delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentativa a livello nazionale;
   b) la Consulta per il servizio di gestione integrata dei rifiuti, composta da rappresentanti delle associazioni di consumatori, dei sindacati maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale e del Coordinamento ligure per la gestione corretta dei rifiuti.
2. La Consulta per il servizio idrico integrato esprime parere preventivo in ordine ai nuovi impianti previsti nei Piani d'ambito.
3. La Consulta per il servizio di gestione integrata dei rifiuti esprime parere preventivo in ordine ai nuovi impianti previsti nel Piano d'ambito.
4. I pareri di cui ai commi 2 e 3 sono obbligatori e devono essere resi entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta trasmessa con gli schemi di provvedimento ed i relativi allegati. Decorso inutilmente tale termine il parere si intende comunque acquisito.
5. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce la durata, la composizione e le modalità di funzionamento delle consulte di cui al presente articolo.
6. La partecipazione alle consulte è a titolo gratuito.
7. La Regione promuove, in collaborazione con le consulte, forme ulteriori di partecipazione dei cittadini e delle associazioni dei consumatori e degli utenti, senza oneri per il bilancio regionale.".

Articolo 8
(Esenzione dal tributo di cui alla l.r. 23/2007)

1. La Giunta regionale può, annualmente, prevedere l'esenzione dal versamento del tributo di cui alla l.r. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni nel caso di dichiarazione di stato di emergenza per eventi di tipo C e B, così come definiti all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e successive modificazioni e integrazioni, entro un arco temporale prestabilito, nei limiti dei quantitativi di rifiuto derivanti dalle operazioni di ripristino conseguenti all'evento e delle disponibilità di bilancio.

Articolo 9
(Norma transitoria)

1. Relativamente all'anno 2016 i risultati di riciclaggio di cui all'articolo 1 sono valutati con riferimento esclusivamente all'ultimo quadrimestre.

Articolo 10
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:
   - per l'anno finanziario 2015, mediante l'utilizzo dello stanziamento di euro 1.000.000,00, in termini di competenza e di cassa, disponibile all'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale" dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale da destinare nello stato di previsione della spesa all' U.P.B. 4.201 "Interventi nel settore dell'ambiente";
   - per gli esercizi successivi si provvede con gli introiti derivanti dalla presente legge da iscrivere nello stato di previsione dell'entrata U.P.B. 3.1.2 (Proventi derivanti da infrazioni a norme e regolamenti) del bilancio regionale da destinare nello stato di previsione della spesa all' U.P.B. 4.201 "Interventi nel settore dell'ambiente".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 1 dicembre 2015

IL PRESIDENTE
Giovanni Toti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 1 DICEMBRE 2015 N. 20

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giacomo Raul Giampedrone, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 4 in data 12 ottobre 2015;

b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 15 ottobre 2015, dove ha acquisito il numero d'ordine 22;

c) è stato assegnato alla IV Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento Interno del Consiglio ed alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, del Regolamento stesso in data 15 ottobre 2015;

d) la IV Commissione si è espressa favorevolmente a maggioranza, con emendamenti, nella seduta del 19 novembre 2015;

e) la I Commissione si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 23 novembre 2015;

f) avendo il Consiglio delle Autonomie locali espresso parere condizionato e non essendo state recepite tutte le modifiche proposte da tale organismo, è stato esaminato ed approvato, ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del Regolamento Interno, a maggioranza assoluta, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 24 novembre 2015;

g) la legge regionale entra in vigore il 17 dicembre 2015.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

<u>Relazione di maggioranza</u> (Consigliere Costa A.)

Il disegno di legge sottoposto all'attenzione dell'Assemblea è finalizzato al rapido incremento della raccolta differenziata da parte delle amministrazioni locali alle quali è demandata l'organizzazione dei relativi servizi territoriali in funzione della parallela riduzione dei rifiuti prodotti, quale elemento indispensabile nel processo teso al raggiungimento degli obiettivi di recupero fissati a livello europeo ed integrati nel piano stesso.
A tal fine sono previste una serie di interventi, a partire dalla predisposizione da parte dei Comuni, a mano di un Capofila in caso di individuazione di bacini di affidamento o di forme associative, di programmi organizzativi per la raccolta differenziata ed il riciclaggio, armonizzati con le linee guida definita da Province o Città Metropolitana in merito ai servizi settoriali. Tali programmi devono indicare azioni idonee a raggiungere risultati di riciclaggio, rispetto al rifiuto prodotto delle medesime frazioni, almeno del 45 per cento (40 per cento per Genova) al 2016 e del 65 per cento al 2020 in termini di peso e azioni finalizzate all'introduzione di sistemi di tariffazione puntuale a fronte del servizio di gestione dei rifiuti urbani, parametrati sulle quantità di rifiuto indifferenziato prodotto.
L'articolato, frutto di un lavoro istruttorio svolto in sede di IV Commissione, competente per l'esame di merito, individua disposizioni di dettaglio a corollario del sistema impostato che riguardano, in particolare, oltre alla certificazione dei risultati di effettivo riciclaggio da parte dell'Osservatorio regionale dei rifiuti, gli effetti della mancata predisposizione o attuazione dei programmi e i rapporti contrattuali con il gestore del servizio.
L'intervento normativo coinvolge, inoltre, alcune delle disposizioni normative di settore vigenti che si pongono in correlazione con il sistema introdotto, ossia le leggi regionali 23/2007 (Disciplina del tributo

speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), 12/2015 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale) e 1/2014 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti).
Con la prima modifica si interviene sulla destinazione di una quota di gettito dell'ecotassa al finanziamento di programmi in campo ambientale e sull'esenzione dalla c.d. "ecotassa" in caso di dichiarazione di determinati stati di emergenza, mentre la seconda concerne gli affidamenti del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel caso di individuazione dei bacini di affidamento. L'intervento sulla l.r. 1/2014, infine, riguarda una riflessione sulle Consulte per il servizio idrico integrato ed il servizio di gestione dei rifiuti per evitare duplicazioni nelle valutazioni rispetto alle funzioni proprie della Regione o delle Province, e introduce i correttivi necessari alla possibile individuazione di bacini di affidamento.
Ricordando che la modifica normativa in esame è finalizzata a far fronte all'esigenza di intervenire sulla situazione ligure della gestione dei rifiuti, caratterizzata da mancata autosufficienza gestionale, frammentazione, onerosità e risultati non ottimali, in un'ottica di rilancio che coinvolga tutti i soggetti pubblici interessati allo sviluppo della raccolta differenziata e dei conseguenti processi di riciclaggio, si auspica che il disegno di legge, approvato a maggioranza dalla IV Commissione consiliare e su cui la I Commissione ha espresso favorevolmente il parere di compatibilità, possa ottenere il più ampio consenso dell'Assemblea.

<u>Relazione di minoranza</u> (Consigliere Lunardon G.)

Pur condividendo la necessità di incrementare sensibilmente i volumi e le percentuali di raccolta differenziata e di riciclaggio in Liguria, visto il basso livello di RD raggiunto nella nostra Regione con percentuali medie attorno al 35%, ben lontane dai tetti imposti dalla legislazione nazionale e comunitaria, riteniamo tuttavia che le previsioni e le azioni contenute nel ddl 22 non diano un contributo positivo per raggiungere gli obiettivi proposti, complichino ulteriormente il quadro normativo, non tengano conto delle recenti novità contenute nel Collegato Ambientale approvato poche settimane fa dal Senato e in approvazione alla Camera, istituiscano un nuovo balzello, la sanzione prevista dai commi 6,7,8 e 9 dell'art 3, di cui non v'è traccia nella giurisprudenza di altre Regioni italiane, la cui dubbia legittimità espone il presente testo di legge a una lunga teoria di ricorsi e di contenziosi da parte dei Comuni, scarichino pertanto sui Comuni in prima battuta e poi direttamente sui cittadini in tariffa il costo della manovra delineata nel ddl 22, non prevedano una chiara scelta a favore degli investimenti impiantistici che soli possono cambiare il quadro della RD e del riciclaggio nella nostra regione e infine non supportino gli obiettivi declinati con un sufficiente incentivo finanziario, posto che le risorse individuate per l'anno in corso (1 milione di euro) e l'incertezza totale per gli anni a venire rappresentano un contributo modestissimo a coprire il gap infrastrutturale e impiantistico regionale che ammonta a quasi 200 milioni di euro.

Sul piano del metodo rileviamo due grandi problemi:

1) il ddl 22, che ha ricevuto dal CAL un parere favorevole condizionato al recepimento di numerose osservazioni, nel testo licenziato in commissione contenente gli emendamenti della maggioranza, recepisce pochissime di quelle osservazioni e in particolare non certo le più significative. Il parere del sistema delle autonomie locali è quindi da intendersi come un parere negativo. Questo non inficia sul piano della legittimità l'atto che sta per compiere la maggioranza, ma tuttavia mette in rilievo come la proposta che approda in Consiglio, in una materia così delicata, che intercetta il ruolo delle istituzioni locali, proceda contro la volontà di Comuni, Città Metropolitana e Province. Nei nostri emendamenti cercheremo di tenere conto di tali osservazioni, che invece sono state ignorate dalla maggioranza e dalla Giunta;

2) non si comprende perché di fronte alle novità emerse nel Collegato Ambientale, che legifera esattamente sulla stessa materia, per altro con una maggiore razionalità e con non poche innovazioni sul piano delle penalizzazioni e degli incentivi ai Comuni e su quello della gestione e dell'impiego delle risorse del tributo speciale per il conferimento in discarica, non si sia ritenuto di soprassedere per valutare meglio le novità introdotte nella legislazione nazionale al fine di armonizzare ed eventualmente migliorare la norma regionale, senza procedere a codificare istituti nuovi come quello della sanzione sopra citata, che possono dare adito a incomprensioni, controversie e ad un ulteriore e ingiustificato carico fiscale che graverà sulle tasche dei cittadini.

Sul merito svolgiamo alcuni rilievi che avranno consistenza di emendamenti al testo coordinato in Commissione.

1) Riteniamo che nel codificare gli obiettivi del presente testo occorra recepire per intero la proposta avanzata dal CAL e recepita solo in parte dagli emendamenti della maggioranza. Accettiamo la sfida a fare meglio di quanto previsto dalla normativa comunitaria (50% di riciclaggio entro il 2020), ma riteniamo che questa sfida si possa vincere solo tenendo conto, nell'articolare gli obiettivi, delle diverse condizioni esistenti tra Comuni con pesi di popolazione differenti, in caso contrario apparirebbe evidente la volontà di imporre dei limiti che i Comuni difficilmente raggiungeranno, incorrendo fatalmente nella sanzione ed esplicitando quindi la mera natura di operazione di cassa che questo ddl presuppone. Riteniamo pertanto che i programmi di cui al comma 1 dell'art 1 debbano indicare "azioni per introdurre sistemi di raccolta differenziata delle frazioni riciclabili che consentano di raggiungere risultati di riciclaggio, rispetto al rifiuto prodotto, almeno del 50% al 2016 e del 65% al 2020 in termini di peso nella fascia dei comuni fino a 40.000 abitanti, del 45% al 2016 e del 60% al 2020 per i comuni compresi tra 40.000 e 100.000 abitanti, del 40% al 2016 e del 50% al 2020 per i comuni con più di 100.000 abitanti".

2) Crediamo che nell'individuare i criteri per l'effettivo finanziamento dei singoli programmi di cui al comma 1 art 1 si debba dare un chiaro valore di priorità alla scelta impiantistica. Solo così si può aiutare la comunità ligure a recuperare il gap ad oggi esistente nella RD e ancora di più nel riciclaggio. Altre scelte rischiano di disperdere risorse già di per sé piuttosto limitate. Condividiamo altresì il richiamo alla trasparenza e quindi all'oggettività delle scelte da parte della Giunta contenuto in una osservazione del CAL, significativamente ignorata dalla maggioranza. Pertanto proponiamo di sostituire il comma 2 dell'art 3 con la seguente formulazione:" Il finanziamento dei singoli programmi è disposto sulla base di criteri di priorità determinati dalla Giunta regionale secondo criteri e modalità improntati a trasparenza. In particolare rivestono priorità i programmi destinati alla realizzazione di impianti funzionali al recupero". L'esistenza di un organo tecnico in seno al Comitato dell'ambito regionale può garantire che le scelte della Giunta avvengano a seguito di una istruttoria basata su evidenze e dati oggettivi e non sulla base di valutazioni puramente discrezionali.

3) Il testo presentato dalla Giunta presenta una grave contraddizione come si evince dal comma 5 dell'art 3. Nel legare i programmi dei Comuni agli obiettivi infatti, soprendentemente, non ci si riferisce agli obiettivi della presente legge, per altro, come detto, più ambiziosi della norma comunitaria, ma si fa riferimento alla norma nazionale contenuta nell'art 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.. 152 e successive modificazioni., che per altro fornisce obiettivi di sola RD e non anche di riciclaggio come nella lettera e nello spirito del ddl 22. Per una ragione di coerenza interna al testo proponiamo quindi di sostituire il comma 5 dell'art 3 con la seguente formulazione: "I risultati dei programmi di cui all'art 1 rappresentano elementi determinanti ai fini del rispetto dell'obiettivo indicato all'art 1, comma 2, lettera a".

4) Proponiamo di abrogare i commi 6,7,8 e 9 dell'art 3 in cui si istituisce la sanzione e se ne regola le modalità verso i Comuni. Come detto riteniamo tale sanzione/contributo un balzello di assai dubbia legittimità e assai oneroso per Comuni e cittadini. Proponiamo, come diremo tra poco, un'altra modalità per finanziare la presente legge ben più coerente con le novità contenute nel Collegato. Crediamo che l'invenzione di un simile balzello sia frutto di una semplice partita di giro volta a recuperare i tre milioni di euro di ecotassa conferiti fuori regione a causa della temporanea chiusura delle discariche liguri. Non a caso da un primo calcolo empirico il nuovo balzello cuberebbe tra i 2,5 milioni e i 3 milioni di euro. Peccato che un simile "contributo", che la Giunta vorrebbe chiaramente utilizzare a discrezione, come si evince dalla successiva norma in cui si modificano i pesi nel Comitato d'Ambito a tutto favore della Regione, oltre a essere totalmente slegato, nell'impostazione della Giunta, da un serio ragionamento sull'impiantistica, andrebbe a gravare pesantissimamente sui cittadini, aggiungendosi al già gravoso carico fiscale in essere. Questi ultimi infatti, se dovesse passare questa scelta, pagherebbero tre volte: l'ecotassa, l'addizionale all'ecotassa che nella già esistente norma nazionale colpisce i comuni lontani dagli obiettivi di RD sanciti nazionalmente, e da ultimo la sanzione di 25 euro a tonnellata per il rifiuto indifferenziato eccedente i limiti di legge. Un vero e proprio salasso. Cancellare tale sanzione sarebbe anche un favore fatto all'effettivo conseguimento degli obiettivi della presente legge. Non si conterebbero infatti i contenziosi, con il rischio di bloccare i programmi dei Comuni e il raggiungimento degli auspicati obiettivi di innalzamento della RD e del riciclaggio.

5) Per finanziare la manovra su RD e riciclaggio noi proponiamo di aderire all'impostazione del Collegato ambientale. Per questo riscriviamo per intero l'art 5. Questo anche raccogliendo lo spirito di un emendamento del CAL che suggeriva alla Giunta di considerare il balzello di cui sopra alla stregua di una riparametrazione dell'ecotassa. Inutile dire che tale suggerimento è stato fatto cadere dalla maggioranza. Noi proponiamo di essere ancora più aderenti al dettato del Collegato e di trarne tutte le conseguenze, destinando di fatto il 90% del tributo speciale per il conferimento a discarica a programmi ambientali (oggi e nella proposta della Giunta il solo 30%) con le modalità che si evincono dal nostro emendamento. In sintesi: al comma 1 dell'art 5 come riformulato da noi preleviamo per esteso la dizione del Collegato (con la sola eccezione che manteniamo un 10% da destinarsi alle Province, vista la situazione di sofferenza in cui versano) sancendo che "Il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica, al netto della quota spettante alle Province, è destinato alla costituzione di un fondo apposito per sostenere le attività previste dal comma 27 dell'art 3 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica)"; confermiamo al comma 2 la scelta di destinare un ulteriore 10%, al netto della quota spettante alle Province, ad interventi in materia di difesa del suolo e protezione civile; ribadiamo quindi al comma 3 una forte scelta a sostegno degli investimenti in impiantistica, destinando il 50% del tributo speciale "a programmi finalizzati a valorizzare il riciclaggio di frazioni di rifiuti urbani, compresa l'impiantistica ad esso funzionale, predisposti dai Comuni sulla base dei criteri determinati dalla Giunta e della valutazione del Comitato d'Ambito"; infine al comma 4 integriamo nella finalizzazione del tributo speciale, così rideterminata, la proposta del CAL di premiare i Comuni virtuosi che già raggiungono gli obiettivi di legge con una quota parte del gettito del tributo di cui al comma 3.

6) Proponiamo di abrogare per intero l'art 7 per tre motivi. 1) riteniamo sbagliato abolire le Consulte, il cui parere obbligatorio, da parte delle associazioni ambientaliste, è sempre stato di stimolo al processo normativo di Regione Liguria; 2) consideriamo sbagliato e frutto di una visione centralistica della Regione cambiare i pesi in Comitato d'ambito previsti dalla L.r. 1/2014, riducendo gli spazi d'azione del sistema delle autonomie locali; 3) riteniamo lesiva ancora una volta delle autonomie locali la possibilità di procedere "in conformità alle indicazioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti" a ulteriori suddivisioni dei bacini di affidamento all'interno del territorio di competenza di Province e Città metropolitana, almeno che non siano determinazioni esclusivamente riconducibili alla volontà di quelle istituzioni.

Riteniamo infine irrisorio il contributo finanziario di 1 milione di euro che accompagna il presente ddl (il CAL proponeva almeno 2 milioni per quest'anno). Su questo proporremo un odg che impegni la Giunta ad accompagnare questo complicato e oneroso processo con uno stanziamento adeguato (4 milioni di euro) a partire dal 2016.

Per queste ragioni il nostro voto sarà contrario.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Note all'articolo 2

- *La legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 è pubblicata nel B.U. 9 agosto 2006, n. 12;*
- *la legge regionale 7 aprile 2015, n. 12 è pubblicata nel B.U. 15 aprile 2015, n. 12;*
- *la legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 è pubblicata nel B.U. 26 febbraio 2014, n. 2.*

Nota all'articolo 3

- *Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è pubblicato nella G.U. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.*

Nota all'articolo 5

- *La legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 è pubblicata nel B.U. 11 luglio 2007, n. 13.*

Nota all'articolo 8

- *La legge 24 febbraio 1992, n. 225 è pubblicata nella G.U. 17 marzo 1992, n. 64, S.O.*

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Ambiente – Settore Aria, Clima e Gestione Integrata dei Rifiuti.

Direttore responsabile: Augusto Pessina Pubblicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976 *(legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32)*